



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

### Protocollo d'intesa tra

Il **Parco Archeologico di Pompei**, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei, Via Plinio 26 , 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco;  
di seguito denominato anche solo Parco.

e

**L'UNIL (Université de Lausanne, Institut d'archéologie et des sciences de l'antiquité (di seguito denominato IASA))**, con sede Batiment Anthropole bureau 4013 CH-1015 Lausanne, TVA della Facoltà di Lettere: 116.254.050, rappresentato dalla Prof. Anne Bielman Sanchez in qualità di Vice-Presidente dell'Istituto;  
di seguito denominato l'Università.  
Anche solo le parti

### Visto

- l'art. 15 della L. n. 241 del 7.8.1990, che prevede che «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;
- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) “Codice per i beni culturali e del paesaggio” (di seguito “Codice”) e ss.mm.ii, e in particolare:
- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). “Codice per i beni culturali e del paesaggio” e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, di seguito denominato solo “Codice” e specificamente:
- l'art. 118 secondo cui l'allora Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l'art. 119 secondo cui l'allora Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- il D. Lgs. 42 del 22.1.2004 agli artt. sopra citati e l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevedono molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla ricerca e alla

- valorizzazione patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
  - il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”;
  - il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...”;
  - il Protocollo di Intesa tra l’allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito denominato MiBACT) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR) del 16/04/2014, in particolare all’art. 6 (“iniziative mirate e progetti nazionali”) secondo il quale il MiBACT e il MIUR si impegnano a «elaborare iniziative e progetti nazionali che favoriscano la reale comprensione e conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale facendo particolare riferimento all’uso delle nuove tecnologie [...]» al fine di «mettere a punto un repertorio di risorse didattiche e educative unico disponibile attraverso internet, che costituisca una fonte di informazione utile a docenti e responsabili dei servizi educativi [...]»;
  - il Protocollo di Intesa tra il MiC e il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR) del 17/12/2020, in cui, all’art. 2, il MiC e il MUR si impegnano a «cooperare per il potenziamento e l’integrazione della ricerca, dei percorsi formativi nelle Università e dell’aggiornamento continuo del personale del MiC e degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, dell’esercizio delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale [...]», rafforzando la collaborazione istituzionale attraverso azioni congiunte come evidenziato all’art. 3, in particolare ai punti 3 (elaborazione congiunta di progetti di ricerca relativi ai beni culturali e paesaggistici), 5 (opportunità di scambi e internships destinate a studenti, specializzandi, dottorandi, studiosi), 8 (iniziative comuni con il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e/o privati sui temi della ricerca e dell’innovazione), 11 (approfondimento dei temi relativi all’accesso ai dati, alla libertà della ricerca e della promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica) e 12 (partecipazione degli studenti della formazione superiore ad esperienze concrete nelle strutture centrali e periferiche del MiC);
  - l’art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l’altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi" (lett. g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett. h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett. i);

PREMESSO CHE

- il MiC esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il PAP è un Istituto del MiC di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale;
- le Università e loro articolazioni hanno competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla convenzione e svolgono programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in particolare "dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione" (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- tra le iniziative di collaborazione che le Parti possono mettere in atto ci sono gli accordi relativi ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche, anche all'interno delle strutture del MiC, nonché la collaborazione a progetti di ricerca per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali;
- è interesse comune delle Parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo (anche attraverso tirocini), della tutela e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- è volontà delle Parti mettere in campo strategie per la tutela e la valorizzazione, la conoscenza e la catalogazione dei beni culturali, nel caso specifico del presente accordo, i frammenti di pitture murali e stucchi dalla Casa dei Pittori al lavoro a Pompei (IX 12,9).

L'Università intende collaborare con le proprie risorse e competenze umanistiche e tecnico-scientifiche di cui dispone, e attraverso le competenze inerenti di toichografologi, ricercatori esperti nel campo della pittura murale frammentaria romana, a supporto delle attività di ricerca per la tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali

#### CONSIDERATO CHE

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, del Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, del Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conoscenza, la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, del Codice, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione, quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
- è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio numismatico;
- il presente protocollo d'intesa configura un modello

- organizzativo fra le Parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico» in quanto soddisfano i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
  - in base all'indicata disciplina (europea e italiana), «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
  - è interesse comune delle Parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione del patrimonio numismatico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
  - le attività previste nel presente atto sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto e alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività.

TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 (PREMESSE)**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

**Art. 2 (OGGETTO ED OBIETTIVI)**

2.1 Lo scopo del Protocollo di intesa è lo sviluppo di forme di collaborazione tra il PAP, e l'Università per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e alla valorizzazione dei risultati delle ricerche nel campo della comprensione delle decorazioni dipinte e stuccate della Casa dei Pittori al lavoro ri assemblando frammenti, disegnandoli, fotografandoli e studiando come si relazionano tra loro per proporre restauri, conservazione e pubblicazione.

2.2 Il raggiungimento di questi obiettivi avverrà attraverso la realizzazione di programmi di ricerca inerenti i seguenti punti:

#### Art. 3 (IMPEGNO DELLE PARTI)

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 del presente Atto, ciascuna Parte mette a disposizione dell'altra le conoscenze, le competenze e le risorse umane e strumentali di cui dispone necessarie al compimento delle attività congiunte.

2. L'Università s'impegna a mettere a disposizione le competenze scientifiche e complementari a quelle dei PAP relative ad attività di ricerca inerente sui frammenti di pitture murali nella Casa dei pittori al lavoro a Pompei.

Inoltre, garantirà la disponibilità di strutture tecniche e spazi virtuali per le finalità previste dal Programma, in particolare:

sotto la direzione del Prof. Michel E. Fuchs e di Alexandra Spühler, toichografologa e docente, con la collaborazione di studenti di master e dottorato,

- ricerca di collage tra i frammenti di dipinti murali nella Casa
- riconoscimento di decorazioni da camere di provenienza
- riassettaggio di insiemi coerenti
- disegno e fotografia dei insiemi
- disegno assistito dal computer e restituzioni grafiche
- preparazione di insiemi per la conservazione-restauro
- preparazione di insiemi per la pubblicazione
- scrittura di rapporti, articoli e un libro sui dipinti trattati

#### Art. 4 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Per le Parti che partecipano all'accordo e alle attività in essere, i responsabili scientifici e organizzativi, a seconda degli specifici ambiti di competenza individuati dalla presente convenzione sono:

per L'Università il prof. Michel E. Fuchs in qualità di archeologo e specializzato nello studio delle pitture murali romane,

per il PAP, la dott.ssa Silvia Bertesago, quale funzionario archeologo, responsabile

#### Art. 5 (USO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

Si stabilisce:

- che le attività del presente Protocollo saranno sintetizzate in una relazione generale contenente ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente i report relativi alle attività in situ;
- che le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e la pubblicazione dei dati andranno preventivamente concordate e autorizzate.

#### Art. 6 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

6.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

6.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

#### Art. 7 (RISERVATEZZA)

7.1 Ogni Parte deve:

mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra Parte;

non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente Protocollo;

non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente Protocollo (Rappresentanti);

fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per assicurare che i Rappresentati seguano i sotto citati articoli 8.1 e seguenti.

7.2 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

7.3 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR, ossia di mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte.

#### Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

##### RICERCA E PUBBLICAZIONE

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

8.3 Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a collaboratori e partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante il programma di ricerca o in qualunque fase di indagine che richieda competenze

aggiuntive. Pubblicazioni congiunte e report prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

8.4 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.5 In sintesi si stabilisce che:

- le attività del presente Protocollo saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente un report delle attività svolte;
- una copia della documentazione relativa alle attività prodotte e ai loro esiti andrà consegnata in forma cartacea e digitale al PAP che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge;
- le modalità e uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate.

#### Art. 9 (PUBBLICITÀ)

9.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

9.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

9.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.

#### Art. 10 (DURATA)

10.1 La validità del presente Atto è 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale dovrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

10.2 Al presente Protocollo possono aderire, previo consenso delle Parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione.

10.3 Le Parti possono recedere dal presente Protocollo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via pec. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

#### Art. 11 (ONERI)

11.1 Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per il PAP .

Le Parti si riservano, in merito a specifici programmi e attività che si caratterizzano per la particolare complessità inerenti all'attuazione della presente convenzione, di integrare le condizioni previste nel presente Protocollo, sottoscrivendo appositi accordi attuativi.

G. Z

A. B. S.

11.2 Ciascuna Parte provvederà, in ogni caso, alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività e in ogni caso non vi sarà alcun onere a carico del PAP.

**Art. 12 (GARANZIA ASSICURATIVA)**

12.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, integrato con il D. Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

12.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia, nonché dalla propria organizzazione interna.

12.3 Il personale delle Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al sopra citato D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente, integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

12.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

12.5 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo, verrà impegnato a svolgere le attività.

L'Università provvederà, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative agli studenti, ai tesisti e ai dottorandi che prenderanno parte ai percorsi formativi presso il PAP, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.



12.6 L'Università garantisce al PAP la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e studenti partecipanti alle diverse attività all'interno del PAP.

12.7 Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area archeologica dovranno attenersi alle vigenti normative e alle disposizioni fornite dal PAP in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori.

12.8 L'Università solleva da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale.

#### Art. 13 (CONTROVERSIE)

13.1 Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del presente atto sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

#### Art. 14 (TRATTAMENTO DEI DATI)

14.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Delegati/autorizzati al trattamento è il responsabile di vertice di ciascuna Parte.

14.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

14.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

#### Art. 15 (disposizioni generali e finali)

15.1 Il presente Protocollo viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

P  M P E I I

PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI


Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sul documento originale del presente Protocollo di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti dall'Università.

Art.16 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per L'UNIL (Université de Lausanne, Institut d'archéologie et des sciences de l'antiquité  
Per il Parco Archeologico di Pompei, f.to dr. Gabriel Zuchtriegel (\*)

*(\*) Sottoscrizione digitale, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 e smi.*



Prof. Anne Bielman  
Vice-présidente de  
l'Institut d'archéologie et  
des sciences de l'Antiquité  
Faculté des Lettres  
Université de Lausanne



Dr. Gabriel Zuchtriegel  
Direttore Generale  
Parco Archeologico di  
Pompei